

Allegato A)

STATUTO

Della Associazione di Volontariato per la protezione, assistenza, difesa degli animali da affezione denominata **"OASI STELLA" ODV**.

Art. 1 - Costituzione e sede.

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata OASI STELLA- Organizzazione di volontariato, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Rende (CS), alla via Kennedy, n.92.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Carattere dell'associazione.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legislazione nazionale e regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati.

Art. 3 - Durata dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività dell'associazione.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare ha per oggetto la tutela degli animali e dell'ambiente in cui vivono. Essa promuove e realizza tutte le necessarie azioni a difesa, tutela e cura degli animali con particolare attenzione nei confronti degli animali domestici e/o di affezione (cani e gatti) anche al fine di limitare il fenomeno del randagismo.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente, in favore di terzi, la seguente attività di interesse generale, di cui alla lettera e) art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale sopra richiamate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) Volontariato e collaborazione con i gestori e/o titolari di canili, privati o pubblici, gattili, oasi e colonie feline ed eventuale gestione diretta degli stessi.
- b) Tutela della salute ed assistenza sanitaria per benessere di animali rinchiusi o randagi.
- c) Assistenza alimentare per animali randagi.
- d) Promozione di campagne di sterilizzazione e microchippatura di cani e gatti.
- e) Promozione e incentivazione delle adozioni degli animali di affezione abbandonati o chiusi in canili e gattili.
- f) Organizzazione di corsi per la diffusione della pet-therapy.
- g) Raccolta cibo e medicinali.
- h) Raccolta segnalazioni maltrattamenti animali.
- i) Custodia animali sotto sequestro.
- j) Soccorso animali in caso di calamità naturali o altri eventi di natura emergenziale.
- k) Promozione di campagne di sensibilizzazione del fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione e del randagismo.
- l) Organizzazione di incontri, convegni e manifestazioni pubbliche aventi ad oggetto tematiche relative al rispetto e alla salvaguardia degli animali.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, nonché partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Potrà svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

Potrà inoltre, reclutare volontari ed organizzare corsi di formazione per il raggiungimento delle finalità statutarie. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario, nei limiti e nelle modalità previste dall'art.17 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 5 - Associati.

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari e solidaristici dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Ammissione e diritti dei soci.

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso. L'adesione all'associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art.7 - Categorie dei soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari.

-Ordinari.

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le categorie di soci hanno diritto di voto espresso in assemblea.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei soci.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare con diritto di voto, se in regola con il versamento della quota sociale, alle assemblee dei soci.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari.

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea do-

vranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- b) Morosità: quando il socio non adempie al pagamento della quota associativa entro tre mesi dalla scadenza.
- c) Decadenza e/o espulsione.
- d) Decesso.

Art. 11 - Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Revisione Legale (se nominato).

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 34 del codice del Terzo Settore e del presente Statuto.

Hanno diritto di concorrere alle cariche elettive i soci maggiorenni, iscritti da almeno 12 mesi, in regola con l'iscrizione e il versamento delle quote associative e che abbiano prestato attività di volontariato con continuità

nell'ultimo biennio. Gli aspiranti alle cariche elettive devono presentare la propria candidatura nei 10 giorni successivi all'invio della convocazione per le elezioni, dandone comunicazione scritta, anche via mail, al Consiglio Direttivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (se previsto), secondo i tempi e le modalità previsti dal presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ovvero per posta elettronica, a mezzo PEC o per affissione nella Sede, almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso di convocazione dell'assemblea per elezione degli organi collegiali, l'avviso dovrà essere inviato nei 20 giorni precedenti la data di convocazione stessa.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di Revisione Legale se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di Revisione Legale se nominato.

Art.14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega da conferirsi per iscritto. L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 15 - Compiti dell'assemblea.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;

c) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inoltre il Segretario ed il Tesoriere. Se del caso, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero

superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art.17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) qualora lo ritenga opportuno redigere appositi regolamenti interni;
- d) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- e) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- f) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare in ordine all'assunzione/licenziamento di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione.
- h) convocare l'assemblea;
- i) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- j) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

l) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione Legale deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - Compiti del Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente in particolare compete:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 20 - Il Segretario ed il Tesoriere.

Il Segretario ed il Tesoriere, ove nominati, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione.

Al Segretario compete inoltre:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato;
- d) provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere - Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 21 - Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei

soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica quattro anni per la stessa durata del consiglio direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 22 - Libri sociali.

L'associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

d) il libro di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Art. 23 - Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Entrate dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versare all'associazione nella misura fissata ogni anno dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari da parte degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche; da campagne di sensibilizzazioni; da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da erogazioni liberali (contributi) da parte di imprese e privati;
- da proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Art. 25 - Destinazione degli avanzi di gestione.

In base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presen-

te statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidari-
stiche e di utilità sociale.

Art. 26 – Bilancio.

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicem-
bre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea possibilmente entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giu-
gno dell'esercizio successivo. Nello stesso termine può essere prevista la
redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo eserci-
zio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede
dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per
la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo ri-
chiedano.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o
più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, determinan-
done i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo
parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del
Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art.28 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o inter-
pretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compro-

messo, sarà rimessa al giudizio del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 29 – Rinvio.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al d. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 30 – Spese.

Con riferimento alle spese del presente atto si precisa che, ai sensi dell'art. 82 Decreto legislativo n. 117/17 (Codice Terzo Settore), trattasi di atto esente da imposta di bollo e di registro.